



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso [redacted] proposto da

[redacted] rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Iodice, Antimo Zarrillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da registri di Giustizia;

per l'ottemperanza

- alla sentenza [redacted] resa il 20/10/2023 dal Tribunale di Napoli Nord, all'esito del giudizio recante [redacted] non impugnata e passata in giudicato, nella parte in cui "condanna il Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, a rilasciare alla ricorrente la Carta elettronica del docente, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016, con conseguente emissione in suo favore di due buoni elettronici, ciascuno di importo di € 500,00, da utilizzare entro due anni dalla pubblicazione della presente sentenza per gli anni scolastici,

giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”.

Il Ministero resistente, pur costituitosi in giudizio, non ha svolto alcuna difesa.

Deve, per l'effetto, ordinarsi al Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM), già MIUR, in persona del Ministro pro tempore, di procedere al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle somme liquidate con la sentenza azionata, oltre accessori, come per legge, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.

In caso di ulteriore inerzia, in luogo dell'Amministrazione inadempiente, provvederà un Commissario ad acta, da individuarsi nel Direttore Generale della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito, MIM, (già MIUR) o suo delegato affinché agisca, in sostituzione, compiendo tutti gli atti necessari per l'effettuazione del pagamento, con spese a carico dell'Amministrazione inadempiente.

Sussistono, altresì, i presupposti di cui all'articolo 114, comma 4, lett. e), del codice del processo amministrativo, per accogliere la richiesta di fissazione di una penality di mora, non essendo state peraltro evidenziate eventuali, valide ragioni ostative. Al riguardo, il Collegio reputa equo il parametro dell'interesse legale, ora esplicitamente indicato dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., secondo le modifiche introdotte dalla legge di stabilità per il 2016, sulla somma sopra individuata. Quanto alla decorrenza delle penality di mora va precisato che, alla stregua del nuovo testo della citata lett. e), le astreintes, tenuto conto della loro funzione sollecitatoria e non risarcitoria, decorrono dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e non da un momento anteriore.

La penality di mora cesserà all'atto dell'eventuale insediamento del Commissario ad acta o al giorno del soddisfo, se anteriore.

Il regolamento delle

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto:

- a) ordina all'Amministrazione, Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM), già MIUR, in persona del Ministro pro tempore, di procedere al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle somme ivi liquidate, oltre accessori, come per legge, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza;
- b) fissa la penalità di mora nei modi e nei termini di cui in motivazione;
- c) nomina, per il caso di ulteriore inerzia, quale Commissario ad acta, il Direttore Generale della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM), già MIUR, con facoltà di delega a idoneo funzionario dell'ufficio, assegnando a quest'ultimo un termine di ulteriori 60 giorni per l'esecuzione del medesimo decism.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025, con